

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3049 del 01/07/2020
Oggetto	FCPPT0934. VARIANTE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA DA ARPAE CON ATTO N. 1954/2019. CONCESSIONARIO: OLIVUCCI MARIA GRAZIA & C. S.A.S. USO: AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO E AREA VEDE ATTREZZATA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3151 del 01/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno uno LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA DA ARPAE CON ATTO N. 1954/2019
CONCESSIONARIO: OLIVUCCI MARIA GRAZIA & C. S.A.S.
USO: AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO E AREA VEDE ATTREZZATA
PRATICA: FCPPT0934

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del

territorio”;

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Arpae n. 1954/2019, con cui è stata rilasciato il rinnovo della concessione FCPPT0934 alla Sig.ra Olivucci Maria Grazia (C.F. LVC MGR 67R50D704J) residente nel Comune di Civitella di Romagna (FC) in qualità di legale rappresentante della Olivucci Maria Grazia & C. S.a.s. (P.IVA 02412840403), per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta sul fiume Bidente, per una superficie totale di circa mq. 388,60 di cui mq. 148,00 ad uso marciapiede e parcheggio e mq. 240,60 ad uso pertinenza a servizio del chiosco di piadina con aree a verde, tavoli, gazebi, panchine, illuminazione, staccionate ed alcuni giochi per bambini, in località Cusercoli in comune di Civitella di Romagna (FC). Tale area è identificata catastalmente al Foglio 27 all'NCT del comune di Civitella di Romagna (FC) in località Cusercoli;

PRESO ATTO:

che con istanza pervenuta il 20/05/2020 e con protocollo PG/2020/73618, integrata in data 04/06/2020 con PG/2020/80189, la Sig.ra Olivucci Maria Grazia (C.F. LVC MGR 67R50D704J) residente nel Comune di Civitella di Romagna (FC) in qualità di legale rappresentante della Olivucci Maria Grazia & C. S.a.s. (P.IVA 02412840403), con sede legale in S.S 310 Cusercoli (FC), ha chiesto la modifica della concessione FCPPT0934 per un ampliamento di circa mq 180,00 dell'area già concessionata (mq 240,60 + mq 148,00 di parcheggio), adiacente alla stessa, con occupazione mediante tavolini, sedie e panche a servizio del chiosco

di piadina. Tale area è situata in sinistra idraulica del fiume bidente in località Cusercoli in Comune di Civitella di Romagna e identificata catastalmente al Foglio 27, fronte mappale 568 di detto comune;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 88 del 10/06/2020 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1717 del 08/06/2020, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2020/81982, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 3 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che la richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2020/94462 del 01/07/2020;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il concessionario:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 18/05/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha versato € 15,22 ad integrazione canone 2020 per i mesi dal 1 giugno al 15 settembre;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto e nel disciplinare parte integrante dell'atto n. 1954/2019 a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2024 come previsto nell'atto n. 1954/2019;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere a Olivucci Maria Grazia & C. S.a.s. (P.IVA 02412840403), con sede legale in S.S 310 Cusercoli (FC), la modifica della concessione FCPPT0934 per un ampliamento di circa mq 180,00 dell'area già concessionata (mq 240,60 + mq 148,00 di parcheggio), adiacente alla stessa, con occupazione mediante tavolini, sedie e panche a servizio del chiosco di piadina. Tale area è situata in sinistra idraulica del fiume bidente in località Cusercoli in Comune di Civitella di Romagna e

identificata catastalmente al Foglio 27, fronte mappale 568 di detto comune;

2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2024 come previsto nell'atto n. 1954/2019;
3. che l'occupazione dell'area demaniale mediante gli arredi potrà avvenire esclusivamente nel periodo che parte dal 01 giugno e arriva fino al 15 settembre di ogni anno. Nel restante periodo dell'anno sarà cura del concessionario provvedere alla rimozione degli stessi e alla messa in pristino dei luoghi;
4. di stabilire che il canone annuo solare per l'occupazione di 180,00 mq è pari a € 15,22 ad integrazione del canone anno 2020 pari a € 437,02 per un totale annuo di **€ 452,24** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA - ROMAGNA – DEMANIO IDRICO ROMAGNA;
- 5. di assoggettare il presente atto alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;**
- 6. di confermare le condizioni e prescrizioni dell'atto n. 1954/2019;**
7. di recepire nel presente Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1717 del 08/06/2020 che si consegna in copia semplice al concessionario;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante della concessione FCPPT0934 (atto n. 1954/2019) a favore di Olivucci Maria Grazia & C. S.a.s. (P.IVA 02412840403), con sede legale in S.S 310 Cusercoli (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto un ampliamento di circa mq 180,00 dell'occupazione mediante tavolini, sedie e panche a servizio del chiosco di piadina già concessionato. Tale area è situata in sinistra idraulica del fiume bidente in località Cusercoli in Comune di Civitella di Romagna e identificata catastalmente al Foglio 27, fronte mappale 568 di detto comune. Si tratta di variante alla concessione già rilasciata con atto n. 1954/2019.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione FCPPT0934 con variante avrà durata sino al 31/12/2024.

Articolo 3

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 151 del 22/01/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“-omissis - Il presente nulla-osta è condizionato alle seguenti prescrizioni e obblighi:

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpae-SAC per l'occupazione.*
- 2. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 3. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze;*
- 4. Gli ancoraggi degli arredi (panche e tavoli) saranno realizzati con picchetti in ferro infissi al suolo, senza l'utilizzo di plinti in c.a.;*
- 5. L'occupazione dell'area demaniale, mediante gli arredi sopra descritti, potrà avvenire esclusivamente nel periodo che parte dal 01 giugno e arriva fino al 15 settembre di ogni anno. Nel restante periodo dell'anno sarà cura del richiedente provvedere alla rimozione degli stessi e alla messa in pristino dei luoghi;*
- 6. L'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale di rifiuto, in particolare da plastiche, bidoni laminati, detriti. La vegetazione trasportata dalle acque e che si depositasse nell'area demaniale in concessione dovrà essere rimossa;*

7. La manutenzione e la pulizia dell'area è a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche;

8. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)-Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (Arpae);

9. il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata del Richiedente con i rispettivi proprietari;

CONDIZIONI GENERALI

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Questo aspetto dovrà inoltre essere chiaramente segnalato all'utenza con apposita segnaletica verticale e/o cartelli da affiggere all'ingresso dell'area.

- Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

- È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. Omissis".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.